



**Associazione "Alessandro Bartola"**  
Studi e ricerche di economia e di politica agraria

**"AGENDA 2000"**  
**Proposte della Commissione**  
**Quale avvenire per l'agricoltura europea?**

*Commissione Europea*  
*relazione esplicativa, marzo 1998*

## *Indice*

1. PERCHÉ UNA NUOVA RIFORMA DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE? .....	3
2. LE CARATTERISTICHE SALIENTI DELLA RIFORMA PROPOSTA.....	6
3. IL MODELLO AGRICOLO EUROPEO.....	8
4. SEMINATIVI .....	10
5. REGIME PER LE CARNI BOVINE.....	12
6. REGIME PER I PRODOTTI LATTIERO-CASEARI.....	15
7. NUOVO REGOLAMENTO SULLE QUOTE LATTIERE .....	17
9. REGOLAMENTO DI FINANZIAMENTO .....	21
10. REGOLAMENTO ORIZZONTALE E ALTRE QUESTIONI ORIZZONTALI.....	21
11. REGOLAMENTO PREADESIONE .....	23

## **Commissione Europea**

# **"AGENDA 2000" - Proposte della Commissione Quale avvenire per l'agricoltura europea?**

*relazione esplicativa, marzo 1998<sup>1</sup>*

Nel corso della sua storia, la politica agricola comune ha saputo adattarsi e progredire cogliendo di volta in volta le sfide cui si è trovata a far fronte: dapprima, raggiungere gli obiettivi sanciti dall'articolo 39 del trattato, in seguito arginare, soprattutto mediante misure quantitative, le eccedenze affiorate in taluni settori, infine delineare un nuovo orientamento, imperniato sul contenimento dei prezzi abbinato ad aiuti compensativi. E' questa la svolta segnata dalla riforma del 1992, di cui il documento Agenda 2000 stende il bilancio.

In questo documento, la Commissione spiega il perché di tale svolta, destinata ad imprimere nuovo slancio alla PAC e a indirizzarla verso nuovi traguardi.

La Commissione presenta ora al Consiglio e al Parlamento un insieme di proposte legislative che traspongono in atti giuridici i grandi orientamenti contenuti nell'Agenda 2000.

Prima di analizzare i diversi elementi che compongono le riforme proposte, la Commissione ritiene utile chiarire l'impostazione globale che rappresenta il filo conduttore delle proposte stesse.

### **1. PERCHÉ UNA NUOVA RIFORMA DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE?**

Le sfide cui la PAC si trova attualmente di fronte sono anzitutto d'ordine interno; ve ne sono almeno tre.

- Il documento Agenda 2000 ha messo in luce, per i principali mercati agricoli, un'evoluzione che comporta, a termine, grossi rischi per l'agricoltura europea.

---

<sup>1</sup> Il presente testo è stato reso pubblico via Internet dalla Commissione Europea ed è disponibile, assieme alle proposte dei Regolamenti attuativi di "Agenda 2000", nel sito:

[http://europa.eu.int/en/comm/dg06/ag2000/agprop/mot\\_it.htm](http://europa.eu.int/en/comm/dg06/ag2000/agprop/mot_it.htm).

Da un lato, la maggior parte delle analisi che vengono effettuate sulle prospettive del mercato mondiale concordano nel prevedere una forte crescita della domanda e prezzi remunerativi.

D'altra parte, appare chiaro che l'attuale livello dei prezzi nella CE rimane troppo elevato perché l'Unione, tenuto conto dei suoi impegni internazionali, possa trarre profitto dall'espansione del mercato mondiale. Se non viene trovato un correttivo a questa situazione, le conseguenze sono facilmente prevedibili: ricomparsa delle eccedenze, scorte alimentari nuovamente inflazionate, oneri di bilancio insostenibili. Progressivamente, la CE perderà il suo posto sia sui mercati mondiali che su quelli interni, non solo per le materie prime, ma anche per i prodotti trasformati di origine agricola, con effetti disastrosi sull'occupazione.

Questa analisi, esplicitata nel Consiglio "Agricoltura", non è stata praticamente contestata.

- La politica agricola comune ha prodotto degli effetti negativi cui la riforma del 1992 ha ovviato soltanto parzialmente. Il sostegno da essa fornito si ripartisce in maniera disuguale, avvantaggiando regioni e produttori che non sempre sono i più sfavoriti. Questa situazione si ripercuote negativamente sull'assetto del territorio e sul mondo rurale, che risente dolorosamente dell'abbandono dell'attività agricola in numerose regioni. A ciò si aggiungano gli effetti nefasti sovente prodotti, sull'ambiente e sulla salute degli animali, dai metodi agricoli ultra-intensivi invalsi in altre regioni.

Tutti questi fattori contribuiscono a diffondere, nell'opinione pubblica, un'immagine poco lusinghiera della PAC. Un'agricoltura che inquina, che non contribuisce sufficientemente all'assetto del territorio e alla protezione dell'ambiente, che anzi concorre, con le sue pratiche malsane, al propagarsi di malattie animali, non può sopravvivere a lungo e non giustifica il costo.

Riconciliare il cittadino, il consumatore con la politica agricola comune rappresenta uno dei compiti primordiali dei prossimi anni.

- L'agricoltura dei quindici Stati membri dell'Unione è estremamente differenziata quanto a risorse naturali, metodi di gestione, livelli di competitività e di reddito, come pure nelle sue tradizioni. In ciò consistono indubbiamente la sua ricchezza, originalità e pregio. Tuttavia, perché tale diversità

sia messa a frutto, occorre trarne le debite conseguenze in sede di concezione e gestione della PAC. Questa viene ancora gestita secondo modalità definite per una comunità a sei, inadatte ad un'Unione a quindici che si accinge ad accogliere altri membri. Un simile funzionamento genera complessità, burocrazia, incomprendimento da parte degli agricoltori.

Occorre dunque mettere a punto un nuovo modello, più decentrato, che consenta agli Stati membri di risolvere da sé una parte dei loro problemi, alla luce delle peculiarità locali o settoriali.

Una simile evoluzione dev'essere peraltro attentamente "controllata", al fine di evitare ogni possibile distorsione di concorrenza o rischio di rinazionalizzazione della PAC.

Ciò implica che la maggiore libertà concessa agli Stati membri si espliciti nell'ambito di criteri comuni, chiari e precisi, di un sistema di finanziamento comunitario e di meccanismi di controllo rigorosi.

Definire e preservare un nuovo equilibrio tra gestione comune e decentramento, sarà indubbiamente uno dei principali problemi da affrontare nei prossimi anni.

A queste sfide d'ordine interno, che di per sé giustificano ampiamente una riforma della PAC, se ne possono aggiungere due esterne.

- La prima - il futuro ampliamento dell'Unione - è già stata analizzata nel documento Agenda 2000. Basti aggiungere che questo ampliamento rende ancora più necessarie le misure di mercato e di semplificazione, che comunque devono essere prese nell'Unione attuale.

La seconda è rappresentata dai negoziati commerciali internazionali che saranno prossimamente avviati, vuoi nel quadro del nuovo "round" agricolo dell'OMC, vuoi nel contesto degli accordi commerciali bilaterali.

- Non ci si deve aspettare che tali negoziati portino ad un'inversione dell'attuale tendenza alla liberalizzazione crescente degli scambi, con tutte le conseguenze che essa comporta per il mercato comunitario.
- L'Unione deve preparare la propria agricoltura a questi negoziati, il che presenta una duplice implicazione:
  - da un lato, l'Unione deve definire, con questa riforma, la politica agricola che intende condurre nei

prossimi anni, tenendo conto dei propri interessi e valutando realisticamente l'evoluzione del contesto internazionale; ciò dev'essere fatto prima dell'apertura dei negoziati dell'OMC, in modo che l'Unione sia in grado di negoziare su solide basi, sapendo dove vuole arrivare;

- dall'altro, dev'essere chiaro per tutti che la riforma segnerà il limite di ciò che l'Unione potrà accettare nei prossimi negoziati internazionali.

Tutti questi motivi spiegano perché occorra riformare la PAC. Essi sono stati ampiamente dibattuti in sede di Consiglio, Parlamento, Comitato economico e sociale, Comitato delle regioni. In tutte queste sedi, i motivi sopra esposti sono stati largamente compresi e condivisi.

Il Consiglio europeo ha confermato tale posizione concludendo, nel dicembre 1997 a Lussemburgo, che "è opportuno proseguire, approfondire, adattare e completare il processo di riforma avviato nel 1992".

## **2. LE CARATTERISTICHE SALIENTI DELLA RIFORMA PROPOSTA**

Alla luce di quanto premesso, la Commissione ha tracciato alcune linee direttrici su cui poggiano le proposte di riforma della PAC.

Prima di analizzare in modo più dettagliato il contenuto di dette proposte - cosa che verrà fatta nella seconda parte della presente relazione -, la Commissione desidera illustrare queste linee direttrici.

2.1 La competitività dev'essere stimolata tramite riduzioni dei prezzi tali da determinare l'espansione degli sbocchi interni ed una accresciuta partecipazione dell'agricoltura europea allo sviluppo del mercato mondiale.

Questa riduzione dei prezzi sarà compensata da un incremento degli aiuti diretti, in modo da salvaguardare il reddito dei produttori.

2.2 Il principio secondo cui si deve definire una nuova ripartizione dei compiti tra Bruxelles e gli Stati membri apre una nuova prospettiva su alcuni aspetti di prima importanza. Per esempio:

- la compensazione, in forma di aiuti diretti ai produttori, è organizzata in modo diverso rispetto al 1992. Una parte della compensazione sarà corrisposta sotto forma di dotazioni nazionali, finanziate interamente dal FEAOG-Garanzia e

ripartite in funzione della produzione. Ciascuno Stato membro potrà distribuire questi fondi a sua discrezione, sia pure nel rispetto di determinati criteri comunitari intesi ad evitare distorsioni di concorrenza. Ciascuno di essi avrà la possibilità di stabilire l'equilibrio auspicato tra produzione intensiva ed estensiva;

- il nuovo regolamento sullo sviluppo rurale, che raggruppa in un testo unico l'insieme delle misure di sviluppo rurale, conferisce agli Stati membri la possibilità di definire essi stessi le loro priorità e di operare le proprie scelte tra le varie misure contenute nel regolamento, beninteso nel quadro di una programmazione globale.

2.3 Questo processo di decentramento è accompagnato, logicamente, da un sostanziale lavoro di semplificazione della normativa; ne è un esempio il summenzionato nuovo regolamento sullo sviluppo rurale, che sopprime un gran numero di regolamenti complicati e spesso incoerenti tra loro.

La stessa evoluzione si riscontra anche per i regolamenti di mercato, in particolare quello relativo ai seminativi.

2.4 La volontà della Commissione di affidare nuovi compiti alla politica agricola per renderla più atta a rispondere alle aspettative della società si esplica con una serie di nuovi orientamenti:

- viene sensibilmente potenziato l'impegno a favore dell'ambiente. Si incrementano le risorse destinate alle misure agro-ambientali, mentre gli aiuti alle zone svantaggiate vengono trasformati in strumento di stabilizzazione e di promozione dei metodi di coltivazione a basso consumo intermedio. Notevole impegno viene posto ad incentivare l'allevamento bovino autenticamente estensivo, con una maggiorazione di quasi tre volte dell'aiuto a favore di questo tipo di produzione. Infine, gli Stati membri sono tenuti a prendere precisi provvedimenti per garantire il rispetto delle norme ambientali, eventualmente aumentando o riducendo gli aiuti diretti;
- il nuovo regolamento sullo sviluppo rurale getta, per la prima volta, le basi di una politica di sviluppo rurale globale, coerente, a complemento della politica di mercato, affinché la spesa agricola contribuisca, più che in passato, all'assetto del territorio e alla protezione della natura.
- Lo sviluppo rurale diventa così il secondo pilastro della PAC. Questa svolta importante è sancita dal finanziamento comunitario di misure di sviluppo rurale in tutte le zone rurali dell'Unione e dal trasferimento della maggior parte dei fondi

stanziati per questo scopo dalla sezione "Orientamento" alla sezione "Garanzia" del FEAOG.

2.5 Nel proporre un aumento del 2% delle quote latte, la Commissione intende lanciare due segnali politici chiari: l'aumento sarà riservato per metà alle regioni montane e per metà ai giovani produttori di cui si vuole incoraggiare l'insediamento.

2.6 La Commissione desidera inoltre sottolineare l'importanza che essa annette ai prodotti mediterranei, presentando una proposta di riforma dell'organizzazione del mercato dell'olio d'oliva, in aggiunta a quella già presentata nel settore del tabacco. Entro il giugno 1998 verrà sottoposta al Consiglio e al Parlamento anche una proposta per il vino.

2.7 Infine, bisogna assolutamente eliminare certi abusi o ingiustizie che gettano discredito sulla PAC. A questo fine:

- la Commissione propone di limitare, in misura decrescente, l'importo che un'azienda può complessivamente ricevere a titolo di aiuti diretti nel quadro delle varie misure di sostegno legate alle organizzazioni di mercato. Si vuole così evitare che la riforma della PAC diventi un pretesto per concedere a talune aziende agricole di cumulare sovvenzioni in proporzioni eccessive;
- gli Stati membri disporranno d'ora in poi dei mezzi giuridici per riservare i pagamenti diretti a coloro che esercitano effettivamente l'attività agricola. Si potrà così porre fine agli abusi riscontrati dal 1992, per mezzo dei quali persone che non sono agricoltori fruiscono degli aiuti della PAC ricorrendo ad abili artifici legali;
- gli Stati membri avranno la possibilità di differenziare, cioè di ridurre, gli aiuti diretti concessi alle aziende sulla base di criteri - stabiliti dagli Stati membri - connessi all'impiego di manodopera nell'azienda. Il ricavato di tale riduzione verrà incamerato dallo Stato membro e sarà obbligatoriamente utilizzato per finanziare misure a carattere agro-ambientale.

### **3. IL MODELLO AGRICOLO EUROPEO**

Tutte queste proposte hanno, in fin dei conti, lo scopo di dare un contenuto concreto a quello che dovrà configurarsi come il *modello agricolo europeo* dei prossimi anni.

Cerchiamo di individuare brevemente quali sono i tratti salienti di questo modello:



- un'agricoltura competitiva, sempre più capace di affrontare il mercato mondiale senza dover ricorrere artificialmente a sovvenzioni, che sono sempre meno tollerate sul piano internazionale;
- un'agricoltura dai metodi produttivi sani, rispettosi dell'ambiente, atti a fornire prodotti di qualità che soddisfino le esigenze dei consumatori;
- un'agricoltura poliedrica, ricca di tradizioni, la cui finalità non è solo produrre, ma anche salvaguardare la varietà del paesaggio e mantenere in vita comunità rurali vivaci e attive, capaci di generare occupazione;
- una politica agricola più semplice e più comprensibile, che tracci una linea di demarcazione netta tra quello che va deciso in comune e quello che è di spettanza degli Stati membri;
- una politica agricola in grado di spiegare chiaramente che le spese che essa occasiona sono giustificate in quanto permettono di adempiere le funzioni che la società si aspetta dagli agricoltori.

Questo modello europeo non assomiglia a quello dei nostri maggiori concorrenti. Tra il loro modello e il nostro esistono molte differenze. Non si deve confondere competitività con cieca sottomissione ai dettami di un mercato che è lungi dall'essere perfetto. Il modello europeo deve tutelare i redditi degli agricoltori e soprattutto preservarne la stabilità, adoperando i meccanismi di organizzazione dei mercati e gli aiuti diretti.

Per secoli l'agricoltura europea ha svolto molteplici funzioni a livello dell'economia, dell'ambiente, del territorio e della società. Risulta perciò essenziale - come ha concluso il Consiglio europeo di Lussemburgo nel dicembre 1997 - preservare e sviluppare un'agricoltura polivalente in tutta Europa, comprese le regioni che attraversano particolari difficoltà. Nel contesto dell'Agenda 2000 e delle sue implicazioni pratiche, si dovrà pertanto provvedere a compensare adeguatamente i vincoli e gli svantaggi naturali.

La differenza fondamentale tra il modello europeo e quello dei nostri principali concorrenti risiede proprio in questo carattere multifunzionale dell'agricoltura europea e nel ruolo che essa svolge nell'ambito dell'economia, della società e del territorio, da cui discende la necessità di preservare l'attività agricola ovunque in Europa e di salvaguardare il reddito degli agricoltori.

Non si deve però neanche far credere che esista una terza via possibile per l'Europa. Si illudono coloro che sostengono che i due

modelli testè delineati siano conciliabili e che sognano un futuro fatto di prezzi alti, di protezionismo e di irreggimentazione burocratica della produzione. Procedere in questa direzione significa andare verso la perdita del mercato mondiale, il calo del consumo interno e, in ultima analisi, il crollo dell'agricoltura europea. Questo "modello" - se tale si può chiamare - potrebbe forse dare una certa tranquillità a breve termine, ma sarebbe certamente una strategia suicida a lungo termine.

Esso non corrisponde affatto agli interessi degli agricoltori, i quali vogliono poter guardare al futuro con fiducia e avere davanti a sé delle prospettive di crescita. E non corrisponde nemmeno alle esigenze del consumatore, dell'industria e del contribuente, sempre meno disposti a pagare per accumulare scorte.

#### **4. SEMINATIVI**

4.1 Il regolamento sui seminativi e la modifica dell'OCM cereali traducono gli orientamenti contenuti nell'Agenda 2000 riguardo ai cereali, ai semi oleosi e alle colture proteiche. Alla luce di tali proposte e delle modifiche apportate in precedenza al regolamento (CEE) n. 1765/92, sembra opportuno, a fini di chiarificazione, sostituire il vigente regolamento sui seminativi.

4.2 Dato che la funzione dell'intervento non sarà più quella di garantire la stabilità dei prezzi ad un livello elevato, bensì di fungere da dispositivo di sicurezza per il mantenimento dei redditi agricoli, il *prezzo d'intervento* per i cereali sarà ridotto *una tantum* del 20%.

4.3 Con il ridimensionamento del ruolo dell'intervento, la correzione stagionale dei prezzi d'intervento non appare più giustificata. Il sistema di aggiustamento mensile verrà pertanto abrogato, senza modificare il periodo d'intervento. Le disposizioni riguardanti il granoturco e il sorgo, nonché le restituzioni all'esportazione, in particolare per il malto, verranno adattate conseguentemente. Il prezzo minimo per le patate da fecola verrà ridotto del 20% e i pagamenti compensativi ai produttori di patate da fecola saranno maggiorati in funzione dell'aumento dei pagamenti per ettaro nel settore dei seminativi, mantenendo così la base di calcolo della riforma del 1992. Si estingue inoltre la nozione di qualità tipo, in quanto il prezzo d'intervento sarà riferito ad una determinata qualità minima, senza ulteriori distinzioni. Nondimeno, la stabilizzazione dei mercati resta uno dei principali obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati, motivo per cui viene mantenuto lo strumento del prelievo all'esportazione.

4.4 Il regolamento sui seminativi porta il pagamento diretto per i cereali da 54 ecu/t a 66 ecu/t e allinea sullo stesso livello i pagamenti diretti per i semi oleosi e i semi di lino non tessile. Questo pagamento generico per i semi oleosi viene ad eliminare il presupposto di base delle restrizioni alla superficie seminata imposte dall'accordo di Blair House e autorizza l'UE ad abrogare tutte le disposizioni specifiche relative ai semi oleosi.

4.5 La redditività relativa delle *colture proteiche* in confronto agli altri seminativi sarà favorita con un aiuto supplementare di 6,5 ecu/t. Ne conseguirà una riduzione del pagamento diretto dagli attuali 78,49 ecu/t a 72,5 ecu/t. Il regime specifico per il frumento duro, già modificato nel 1997, verrà mantenuto invariato.

4.6 Il ritiro obbligatorio dei seminativi dalla produzione rimane in vigore in quanto strumento, ma il suo tasso di riferimento sarà fissato allo 0%, alle condizioni previste. La messa a riposo volontaria è ancora autorizzata, ma se ne dovrebbe migliorare l'efficacia dal punto di vista dell'impatto positivo sull'ambiente. Per renderla più efficace, verrà introdotto, per tutta la Comunità, un limite minimo di superficie pari al 10%, al di sopra del quale gli Stati membri potranno, dal canto loro, fissare un limite massimo di superficie. La compensazione per ettaro sarà fissata allo stesso livello di quella dei cereali. Tale importo può essere garantito per un periodo massimo di cinque anni, al fine di potenziare l'impatto ambientale della messa a riposo.

4.7 Il pagamento per ettaro e il tasso di riferimento per la messa a riposo possono essere modificati in funzione dell'andamento del mercato.

4.8 Il progetto di regolamento sui seminativi non esclude i *cereali insilati* dal regime dei pagamenti diretti. Questa divergenza rispetto all'Agenda 2000 eviterà costosi dispositivi di controllo e lascerà una maggiore libertà ai produttori, dal momento che l'utilizzo finale del granoturco (grani o insilato) può dipendere da condizioni atmosferiche imprevedibili al momento dell'inoltro della domanda di aiuto. Il mantenimento dell'aiuto ai cereali insilati consentirà a numerosi produttori di altri settori, in particolare quello delle carni bovine e quello lattiero-caseario, un risparmio considerevole rispetto alla precedente proposta dell'Agenda 2000.

4.9 Nonostante siano mantenuti gli elementi essenziali del regime vigente, segnatamente le superfici di base, la regionalizzazione, il riferimento alle rese storiche e la messa a riposo, sono state apportate notevoli *semplificazioni*:

- poiché nessuno Stato membro ha scelto quest'opzione, non sarà più possibile ricorrere a superfici di base individuali. Restano in vigore le sanzioni pecuniarie applicabili in caso di superamento delle superfici di base, mentre è abolita la messa a riposo straordinaria. E' soppresso il sistema della concentrazione delle sanzioni nelle sottozone interessate, rivelatosi estremamente complesso;
- nell'ambito del regime di *regionalizzazione*, la possibilità di determinare specifiche superfici di base per il granturco è abolita. Può essere peraltro stabilita una resa specifica per le colture irrigue. Possono beneficiare di questo aiuto specifico soltanto le superfici storiche, il che implica che vengano definite superfici di base per i terreni irrigui. Le rese di riferimento per i semi oleosi non saranno più necessarie, visto che i pagamenti diretti saranno riferiti alle superfici di base dei cereali;
- tutte le disposizioni concernenti l'utilizzo della messa a riposo per fini ambientali o forestali sono diventate obsolete. I piccoli produttori continueranno ad essere esonerati dalla messa a riposo obbligatoria qualora il tasso di riferimento venga ad essere diverso da zero.

4.10 L'esperienza maturata nell'attuazione della riforma del 1992 ha dato luogo a talune *modifiche tecniche*:

- posticipazione della data di semina dal 15 maggio al 31 maggio;
- posticipazione del periodo di pagamento dall'autunno alla primavera (· gennaio - 31 marzo);
- riduzione del numero dei comitati di gestione ad un unico comitato competente per tutti i seminativi oggetto del presente regolamento.

4.11 Le disposizioni in materia di scambi con i paesi terzi non sono modificate, se si eccettua qualche lieve ritocco ed una nuova proposta intesa a conferire alla Commissione una competenza generale per l'attuazione dei contingenti tariffari.

## **5. REGIME PER LE CARNI BOVINE**

5.1 La proposta relativa ad una *nuova organizzazione comune dei mercati* nel settore delle carni bovine è intesa a sostituire il regime dell'intervento con un sistema di magazzinaggio privato, analogo a quello già esistente nel settore delle carni suine. Il campo di applicazione dei pagamenti diretti verrà esteso e reso più flessibile. A fini di chiarificazione, sembra opportuno sostituire i regolamenti (CEE) n. 805/68 e n. 1892/87.

5.2 La proposta di riforma prevede che l'effettivo *livello di sostegno del mercato*, di 2.780 ecu/t, sia ridotto del 30%. L'attuale prezzo d'intervento subirà due riduzioni annuali del 10% e il 1° luglio 2002 verrà sostituito da un prezzo di base per l'ammasso privato, il che equivale ad una terza riduzione del 10%. Il suddetto prezzo di base sarà fissato a 1.950 ecu/t, livello corrispondente a quello previsto dall'Agenda 2000 per il sostegno effettivo al mercato. L'aiuto al magazzinaggio privato può essere concesso - analogamente a quanto avviene nel settore delle carni suine - quando il prezzo medio sul mercato comunitario scende al di sotto del 103% del prezzo di base. Quest'ultimo può essere modificato esclusivamente dal Consiglio previa consultazione del Parlamento europeo (articolo 43, paragrafo 2 del trattato). Le disposizioni normative concernenti il regime d'intervento, comprese quelle sul magazzinaggio privato, resteranno ancora in vigore per un periodo transitorio, in modo da facilitare il passaggio graduale al nuovo regime.

5.3 Per garantire agli allevatori un congruo tenore di vita, verranno maggiorati i pagamenti diretti per i bovini maschi e le vacche nutrici. Al premio per le vacche nutrici saranno ammesse, entro una determinata percentuale, anche le giovenche. Verrà inoltre introdotto un nuovo aiuto diretto per le vacche lattifere. Gli aiuti saranno resi più flessibili e mirati, autorizzando gli Stati membri ad assegnare una parte dei pagamenti diretti (dotazione nazionale) in base a specifiche priorità.

5.4 *L'ammontare del sostegno diretto* corrisponde a quello proposto dall'Agenda 2000, ma verrà suddiviso in un pagamento di base comunitario e in un pagamento supplementare soggetto a disposizioni nazionali. Il premio per i tori deve tuttavia tener conto dei vantaggi derivanti dal mantenimento dell'aiuto per il granturco insilato nell'ambito del regime per i seminativi. I pagamenti diretti per i bovini verranno concessi soltanto per gli animali identificati e registrati conformemente alla normativa UE.

5.5 Il premio speciale di base per i *bovini maschi* sarà maggiorato in tre fasi, da 135 ecu a 220 ecu per i tori e da 108,7 ecu 170 ecu per i manzi nel 2002, livello che verrà mantenuto anche negli anni successivi. I premi saranno pagati una tantum per i tori e in due soluzioni per i manzi.

Verranno fissati massimali regionali del numero di aventi diritto al premio per i bovini maschi.

Il premio di destagionalizzazione per i manzi è mantenuto secondo le modalità attuali. Tuttavia, per renderne l'applicazione più efficace, sembra opportuno porre come condizione che l'importanza

relativa della produzione di manzi nello Stato membro raggiunga una certa proporzione (60%).

5.6 Il premio annuo per le *vacche nutrici* sarà maggiorato da 144,9 ecu fino a 180 ecu nel 2002 e continuerà ad essere conteggiato sulla base di tetti individuali. Il 20% al massimo dei diritti al premio può essere richiesto per le giovenche, il che contribuirà a ridurre il numero totale di vacche nutrici senza variare gli attuali massimali individuali.

Sembra inoltre opportuno introdurre massimali nazionali nei quali ricadano tutti i diritti al premio per le vacche nutrici. Il numero complessivo di diritti verrebbe così a ridursi al livello dell'effettiva utilizzazione durante un dato periodo di riferimento (di preferenza il 1995 e il 1996, maggiorato del 3%). Qualora il massimale nazionale imponga una riduzione dei diritti individuali al premio, gli Stati membri dovrebbero rispettare determinati criteri oggettivi. Le disposizioni relative alla costituzione di una riserva nazionale dei diritti al premio sono state semplificate.

5.7 Il premio per le *vacche da latte* concesso nel settore delle carni bovine sarà calcolato in base alle unità di premio del settore lattiero. Si eviterà così un eccessivo onere amministrativo e di controllo. A seconda della resa lattiera, un determinato numero di unità di premio potrà essere totalizzato con un numero variabile di lattifere. Il premio alle vacche lattifere è stato quindi adattato a queste variazioni a livello nazionale. La quota spettante al settore carni sarà maggiore negli Stati membri con bassa resa lattiera (un maggior numero di vacche per unità di premio) e viceversa. Gli importi da pagare per unità di premio sono fissati annualmente nell'allegato.

5.8 Il totale degli animali che possono beneficiare del premio speciale e del premio per le vacche nutrici sarà limitato a 2 unità di bestiame (UB) per ettaro di superficie foraggera. I produttori con una *densità di carico* inferiore a 1,4 UB per ettaro e che praticano l'allevamento estensivo (animali al pascolo) hanno diritto ad un pagamento supplementare di 100 ecu per ciascun premio ottenuto.

5.9 Oltre a questi premi, gli Stati membri assegneranno pagamenti supplementari, a carico del FEAOG, entro i limiti di determinati importi globali. Gli Stati membri, ai quali è consentito un ampio margine di manovra, provvederanno a ripartire questi sussidi in maniera non discriminatoria. I pagamenti saranno conteggiati per capo e/o per ettaro di pascolo permanente. Per il pascolo, l'importo massimo per ettaro dovrà essere più o meno uguale al pagamento medio per superficie previsto nel settore dei seminativi. Una serie di appositi criteri comunitari, tra cui specifici requisiti di densità,

sono considerati necessari ai fini di un discreto controllo della produzione, nonché per evitare discriminazioni e per garantire il rispetto degli impegni multilaterali. Dopo quattro anni è prevista una valutazione della distribuzione dei fondi comunitari.

5.10 L'importo dei pagamenti diretti può essere riveduto secondo l'andamento della produzione, della produttività e dei mercati.

5.11 Le *disposizioni in materia di scambi* con i paesi terzi saranno riprese dalla normativa vigente, eccetto alcune lievi modifiche riguardanti, tra l'altro, un'estensione della competenza della Commissione per l'attuazione dei contingenti tariffari.

5.12 Il regolamento stabilisce una nuova base giuridica per la *comunicazione dei prezzi*.

## **6. REGIME PER I PRODOTTI LATTIERO-CASEARI**

6.1 Il regolamento istituisce una nuova *organizzazione comune dei mercati nel settore lattiero-caseario*. L'organizzazione del mercato interno continuerà ad essere basata sull'intervento e sul pubblico ammasso di burro e di latte scremato in polvere; resteranno in vigore anche taluni regimi di aiuto al magazzinaggio privato e particolari misure di commercializzazione. Il regolamento proposto abroga i regolamenti (CEE) n. 804/68 (primo regolamento di base), n. 987/68, n. 1723/81, n. 2990/82, n. 1842/83 e n. 777/87. Tutti gli elementi essenziali di questi regolamenti sono stati incorporati nella nuova OCM e si fonderanno complessivamente sugli articoli 42 e 43 del trattato. A fini di chiarificazione, sembra opportuno sostituire i regolamenti in vigore.

6.2 La competitività nel settore lattiero-caseario dovrebbe essere stimolata mediante una *riduzione dei prezzi interni*, che contribuirà ad accrescere gli sbocchi sia sul mercato interno che su quelli esterni. Per sfruttare al meglio queste possibilità, la Commissione propone una graduale diminuzione del 15%, in quattro rate uguali, dei prezzi d'intervento per il burro e il latte scremato in polvere. Tale diminuzione, più sostanziale di quella proposta dall'Agenda 2000, appare giustificata non solo dal vantaggio in termini di competitività, ma anche dal fatto che le quote latte disponibili saranno aumentate rispetto alla proposta anzidetta e, inoltre, dal fatto che i produttori di latte saranno in parte avvantaggiati dal mantenimento del premio per i cereali insilati nel settore dei seminativi. Inoltre, la maggior parte dei produttori dovrebbe poter adattarsi al nuovo assetto risparmiando sui costi.

Come nei settori dei seminativi e delle carni bovine, i prezzi d'intervento nel settore lattiero-caseario non saranno più fissati

annualmente, bensì per l'intero periodo coperto dall'Agenda 2000. Come negli altri settori, anche in quello lattiero-caseario è lecito prevedere che i prezzi sul mercato interno resteranno al di sopra della soglia d'intervento.

6.3 Le *condizioni dell'intervento* rimangono per lo più invariate, eccetto per il burro, dove l'intervento è espressamente limitato alla produzione originaria della Comunità.

6.4 Le disposizioni relative *agli aiuti per il magazzinaggio privato e alle misure di commercializzazione* verranno adattate alla normativa generale. Per quanto riguarda il latte nelle scuole, si è fissato un tasso comunitario di aiuto (pari al 95% del prezzo d'obiettivo) ed una quantità massima per allievo (0,25 litro di equivalente latte). Sono state precisate le disposizioni sugli acquisti di burro.

6.5 L'entità del sostegno diretto per produttore sarà basata sul numero di *unità di premio*. Questo numero sarà calcolato dividendo il quantitativo di riferimento individuale per la resa lattiera media nella Comunità. Affinché il sostegno sia mirato ai produttori anziché ai detentori di quote, le quote cedute temporaneamente saranno attribuite al produttore che le ha cedute.

6.6 *L'importo del pagamento diretto* per unità di premio corrisponde a quello proposto dall'Agenda 2000, ma verrà suddiviso in un pagamento di base comune a tutte le unità di premio e in un pagamento supplementare soggetto a disposizioni nazionali. Gli importi complessivamente disponibili per ciascuno Stato membro sono fissati in allegato.

Il premio di base per le lattifere verrà introdotto gradualmente in quattro fasi identiche, in parallelo con la riduzione dei prezzi d'intervento, fino a raggiungere 100 ecu nel 2003 e negli anni successivi.

I pagamenti supplementari sono disciplinati da norme comuni simili a quelle proposte per le carni bovine (importo massimo per capo, pagamenti per superficie, importo massimo per ettaro; cfr. paragrafo 5.9).

6.7 Le *disposizioni in materia di scambi* con i paesi terzi saranno riprese dalla normativa vigente, eccetto alcune lievi modifiche riguardanti, tra l'altro, un'estensione della competenza della Commissione per l'attuazione dei contingenti tariffari e per la concessione di restituzioni all'esportazione per i latticini importati.

6.8 Alcune *disposizioni generali* concernenti il commercio interno e l'organismo di commercializzazione del latte sono state soppresse in quanto divenute obsolete. Inoltre, la Commissione dovrebbe



essere abilitata a facilitare la transizione e a risolvere particolari problemi d'ordine pratico.

## **7. NUOVO REGOLAMENTO SULLE QUOTE LATTIERE**

7.1 Il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che introduce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, rimane necessario, in una prospettiva a medio termine, per mantenere un certo equilibrio di mercato. Tuttavia, non si dovrebbe far credere agli agricoltori che i regimi attuali, con le loro rigidità intrinseche, siano destinati a durare per sempre. Si propone pertanto di continuare ad applicare il regime per altri sei anni.

7.2 Gli effetti della riduzione dei prezzi di sostegno sul consumo interno e sulle esportazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari giustifica una maggiorazione del 2% della quantità di riferimento globale per il latte nell'insieme della Comunità, da applicarsi a quattro riprese, in seguito alle rispettive riduzioni dei prezzi. I quantitativi di riferimento supplementari vanno distribuiti in modo tale da migliorare la situazione di determinate categorie di produttori che necessitano di un particolare sostegno. E' quindi opportuno disporre che gli Stati membri assegnino tali quantitativi in via prioritaria ai giovani agricoltori che intendono avviare o sviluppare la produzione di latte, nonché ai produttori delle zone di montagna. Vanno tuttavia prese precauzioni per evitare che questi criteri di distribuzione vengano aggirati. Nel caso delle zone montane, per esempio, queste misure dovrebbero essere concepite come una barriera protettiva che vanifichi i tentativi di ritirare dalle zone in questione i quantitativi di riferimento supplementari nei primi dodici mesi successivi alla loro attribuzione.

7.3 L'esperienza del prelievo supplementare ha dimostrato come il trasferimento di quote attraverso espedienti legali come l'affitto, che non danno luogo ad una cessione permanente dei quantitativi di riferimento in causa, possa rappresentare un fattore di costo aggiuntivo per la produzione lattiera e quindi impedire l'adeguamento delle strutture produttive. Al fine di consolidare la funzione delle quote come strumento regolatore del mercato lattiero-caseario, è opportuno prevedere che, in caso di trasferimento temporaneo, una parte del quantitativo di riferimento sia devoluta alla riserva nazionale per essere ridistribuita ai produttori in attività. Gli Stati membri dovrebbero avere nondimeno la possibilità di esentare particolari categorie di persone o di casi dall'applicazione di questa misura dall'effetto "scolmatore", sulla base di una valutazione degli interessi in causa

e degli obiettivi perseguiti nella fattispecie. Le percentuali dovrebbero essere stabilite dagli Stati membri in funzione della loro situazione specifica. Inoltre, nel caso in cui i quantitativi di riferimento siano riassegnati a persone che non hanno esercitato attivamente la produzione di latte o di latticini durante un dato periodo di riferimento, gli Stati membri dovrebbero poter disporre la devoluzione delle quote di cui trattasi alla riserva nazionale o, alternativamente, il loro trasferimento permanente ad un produttore in attività entro un determinato termine. Le persone che riprendono la produzione di latte entro un certo termine dovrebbero però avere diritto a chiedere una riassegnazione di quantitativi di riferimento, analogamente a quanto disposto dall'articolo 5, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3950/92.

## **8. SVILUPPO RURALE**

8.1 Nel recepire gli orientamenti dell'Agenda 2000 in materia di politica rurale, politica agro-ambientale e coesione economica e sociale, il nuovo regolamento sul sostegno comunitario allo sviluppo rurale da parte del FEAOG istituisce un efficace strumento che accompagna e completa le riforme proposte nell'ambito della politica dei mercati e dei prezzi. Il nuovo regolamento sostituisce il regolamento FEAOG dei Fondi strutturali, quattro regolamenti relativi all'obiettivo 5a, i tre regolamenti sulle misure di accompagnamento e il regolamento sul sostegno strutturale alla silvicoltura. La fusione di tutti questi testi in un unico quadro giuridico a sostegno dello sviluppo rurale rappresenta un importante contributo alla semplificazione della normativa comunitaria. Il campo di applicazione del nuovo regolamento potrebbe essere esteso ad una nuova iniziativa comunitaria in materia di sviluppo rurale.

8.2 Le misure di sviluppo rurale riguardano in particolare il sostegno all'adeguamento strutturale del settore agricolo (investimenti nelle aziende agricole, insediamento di giovani agricoltori, formazione, pensionamento anticipato), il sostegno all'agricoltura nelle zone svantaggiate, la compensazione per interventi agro-ambientali, il sostegno ad investimenti nelle strutture di trasformazione e di commercializzazione, nonché il sostegno alla silvicoltura e alle misure tendenti a promuovere la qualificazione delle zone rurali, sempreché siano in connessione con le attività agricole e con la loro riconversione.

A seguito di una richiesta del Parlamento europeo per una strategia forestale europea, le misure forestali sono state estese nel quadro dello sviluppo rurale. D'altro canto, le misure a favore delle

organizzazioni di produttori sono state trasferite dallo sviluppo rurale alla politica dei mercati.

8.3 I criteri di ammissibilità alle varie misure sono ripresi dalla normativa vigente, sebbene con alcuni elementi nuovi di rilievo:

- per la maggior parte delle misure, il regolamento quadro definisce soltanto alcuni criteri basilari di ammissibilità. Si tratta di una semplificazione radicale, che lascia il posto ad una maggiore flessibilità e sussidiarietà. I dettagli verranno decisi in sede di programmazione, per non sovraccaricare il regolamento del Consiglio. Qualora si rendessero necessari ulteriori interventi normativi comunitari, ciò potrebbe effettuarsi a livello di disposizioni attuative della Commissione;
- gli attuali criteri di ammissibilità concernenti le zone svantaggiate verranno modificati per meglio incorporare gli obiettivi ambientali nella politica di sviluppo rurale; il regime a favore delle zone svantaggiate verrà gradualmente trasformato in uno strumento di promozione dei sistemi colturali a basso consumo intermedio. La tutela dell'ambiente e del paesaggio sarà più particolarmente perseguita con misure agro-ambientali mirate;
- apposite norme avranno come scopo di assicurare una coerenza tra le misure di sviluppo rurale e gli altri dispositivi della politica agricola comune, in modo da evitare sovrapposizioni. In quest'ottica, le misure di formazione finanziate dal FEAOG nel quadro del presente regolamento dovrebbero essere sufficientemente collegate allo sviluppo rurale da non interferire con le attività sovvenzionate dal Fondo sociale. La fissazione di massimali per talune misure di sostegno consentirà di prevenire gli abusi, come potrebbe essere un ingiustificato sostegno supplementare al mercato.

8.4 Le *disposizioni amministrative e finanziarie* del regolamento sullo sviluppo rurale rispecchiano le proposte dell'Agenda 2000, secondo cui il sostegno comunitario allo sviluppo rurale dovrebbe:

- essere *programmato* a titolo dei Fondi strutturali nelle regioni ammissibili all'obiettivo 1 e all'obiettivo 2;
- essere *finanziato* a carico della sezione "Orientamento" oppure della sezione "Garanzia" del FEAOG, secondo la regione e il tipo di misura.

8.5 Si distinguono due categorie di misure di sviluppo rurale:

- le misure di accompagnamento del 1992 (agro-ambientali, imboscamento, prepensionamento), completate dal regime per le zone svantaggiate;
- misure di ammodernamento e diversificazione (investimenti nelle aziende agricole, insediamento di giovani agricoltori, formazione, incentivi agli investimenti nelle strutture di trasformazione e di commercializzazione sostegno supplementare alla silvicoltura e promozione dell'adattamento e della riconversione dell'agricoltura nel contesto dello sviluppo rurale).

8.6 Le *misure di accompagnamento del 1992*, compreso il regime a favore delle zone svantaggiate, saranno applicate orizzontalmente in tutte le regioni della Comunità e cofinanziate dall'UE a carico della sezione "Garanzia" del FEAOG.

8.7 Le *misure di ammodernamento e diversificazione* seguono un modello diverso a seconda del contesto regionale. Nelle regioni degli obiettivi 1 e 2, esse saranno incluse nei programmi regionali e quindi contribuiranno alla realizzazione di particolari obiettivi della politica di coesione economica e sociale. A questo titolo, il regolamento sullo sviluppo rurale forma parte integrante del quadro giuridico generale dei Fondi strutturali e rinvia in particolare al regolamento generale sui Fondi strutturali (proposta della Commissione .....).

Nelle regioni dell'obiettivo 1, le misure di ammodernamento e diversificazione saranno finanziate dalla sezione "Orientamento" del FEAOG, mentre nelle regioni dell'obiettivo 2 e in tutte le altre regioni, esse ricadranno nella sezione "Garanzia".

Per le regioni dell'obiettivo 2, il quadro giuridico sarà costituito dal regolamento generale sui Fondi strutturali, anche se il finanziamento da parte della sezione "Garanzia" del FEAOG richiederà inevitabilmente alcune deroghe a questo regolamento; deroghe peraltro giustificate, nella maggior parte dei casi, dal fatto che già esistono norme analoghe per la sezione "Garanzia" o la Commissione è comunque abilitata ad adottarne. Nessuna di queste deroghe mette in discussione la programmazione dell'obiettivo 2.

8.8 Al di fuori delle regioni degli obiettivi 1 e 2, le misure di sviluppo rurale in materia di ammodernamento e diversificazione verranno applicate orizzontalmente, in base alle stesse disposizioni amministrative e finanziarie che disciplinano le misure di accompagnamento del 1992 ed il regime a favore delle zone svantaggiate. Tutte queste misure verranno attuate in modo

decentrato, al livello opportuno, per iniziativa degli Stati membri. Il progetto di regolamento contiene norme relative alla programmazione pluriennale dello sviluppo rurale, al controllo e alla valutazione, che ricalcano il più possibile o talvolta rinviano a quelle dei Fondi strutturali.

8.9 Le norme sugli *aiuti di Stato* (articolo 42 del trattato) precisano le condizioni e le modalità di erogazione degli aiuti nazionali nel campo dello sviluppo rurale.

## **9. REGOLAMENTO DI FINANZIAMENTO**

9.1 In considerazione della riorganizzazione della politica di sviluppo rurale, invece di procedere ad una codificazione, verrà adottato un *nuovo regolamento di finanziamento* del FEAOG in sostituzione del regolamento (CEE) n. 729/70, relativo al finanziamento della politica agricola comune. Il nuovo regolamento consoliderà la normativa precedente, contribuendo così alla semplificazione.

9.2 Le misure di sviluppo rurale verrebbero finanziate in futuro dal FEAOG, sezione "Orientamento" o sezione "Garanzia", a seconda del *contesto regionale*. Le misure di sviluppo rurale rientranti nei programmi dell'obiettivo 1 e l'iniziativa comunitaria di sviluppo rurale verranno finanziate dalla sezione "Orientamento", mentre saranno a carico della sezione "Garanzia" le altre misure di sviluppo rurale, vale a dire le misure di accompagnamento e il regime per le zone svantaggiate in tutte le zone rurali, nonché le misure relative all'ammodernamento e alla diversificazione nell'ambito dei programmi dell'obiettivo 2 e dei programmi di sviluppo rurale nelle regioni non comprese negli obiettivi 1 e 2. A questo proposito, verrebbero introdotte disposizioni finanziarie specifiche, in particolare la possibilità di pagamento anticipato per i programmi di sviluppo rurale.

9.3 Inoltre, verrà precisato che il FEAOG, sezione "Garanzia" finanzierebbe anche misure veterinarie e fitosanitarie specifiche, nonché l'informazione sulla politica agricola comune.

## **10. REGOLAMENTO ORIZZONTALE E ALTRE QUESTIONI ORIZZONTALI**

10.1 La Commissione propone di disciplinare talune questioni comuni a tutte le OCM che prevedono pagamenti diretti, con un regolamento orizzontale contenente le seguenti disposizioni:

10.2 *Ambiente*: al fine di tenere debito conto dell'ambiente nell'ambito della PAC, gli Stati membri devono applicare adeguate

misure ambientali nel quadro dei singoli regimi di sostegno del mercato. Potranno inoltre comminare sanzioni adeguate e proporzionate per infrazioni alla normativa ambientale e saranno autorizzati a ridurre o sospendere i pagamenti diretti.

10.3 *Differenziazione*: la ripartizione dei pagamenti diretti tra gli agricoltori potrebbe determinare particolari problemi in taluni Stati membri che si rifanno al principio della sussidiarietà. Tuttavia, il reddito agricolo, compresi i pagamenti diretti, ha un notevole impatto occupazionale nelle zone rurali. Gli Stati membri verrebbero quindi autorizzati a differenziare i pagamenti diretti alle singole aziende entro certi limiti e in funzione dei posti di lavoro nell'azienda.

10.4 *I proventi della riduzione dell'aiuto* - operata per via degli obblighi ambientali o della differenziazione - rimarrebbero a disposizione dello Stato membro a titolo di contributo comunitario integrativo per misure agro-ambientali.

10.5 *Massimali*: per evitare erogazioni eccessive di fondi pubblici ai singoli agricoltori, la Commissione propone l'introduzione di un massimale globale decrescente per i pagamenti diretti. Tale formula tiene conto delle differenze quanto alle possibilità di adattamento secondo le capacità di produzione.

10.6 Le modifiche delle varie organizzazioni di mercato richiederanno un adeguamento del sistema integrato di gestione e di controllo (regolamento (CEE) n. 3508/92). A tempo debito la Commissione presenterà una proposta in merito.

10.7 Le varie modifiche proposte per il regime di sostegno ai seminativi, l'OCM nel settore delle carni bovine e in quello del latte e dei prodotti lattiero-caseari, nonché i meccanismi di finanziamento della PAC richiedono profonde e complesse modifiche dei relativi regolamenti del Consiglio. Per motivi di trasparenza e di chiarezza legislativa, è opportuno abrogare gli atti summenzionati sostituendoli con nuovi regolamenti consolidati.

Per quanto riguarda i regolamenti (CEE) n. 804/68 (latte e prodotti lattiero-caseari), n. 805/68 (carni bovine) e n. 1765/92 (seminativi), la Commissione ha avviato la speciale procedura di consolidamento. Finora sono state presentate al Consiglio le seguenti due proposte di consolidamento:

- COM(94)467 def., del 3.11.1995, relativa all'OCM nel settore delle carni bovine;
- COM(95)598 def., del 6.12.1995, relativa all'OCM nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

A seguito delle rispettive proposte presentate nell'ambito di Agenda 2000, entrambe queste proposte diventano obsolete e verranno formalmente ritirate.

## **11. REGOLAMENTO PREADESIONE**

11.1 In occasione del Consiglio di Lussemburgo, è stato deciso un *considerevole aumento* dei contributi preadesione ad integrazione del programma PHARE, dell'intervento dei Fondi strutturali e dell'intervento a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale.

11.2 Conformemente agli orientamenti contenuti nell'Agenda 2000<sup>2</sup> e nelle conclusioni del Consiglio europeo di Lussemburgo, i paesi candidati dell'Europa centrale e orientale riceveranno un contributo finanziario a carico degli strumenti di preadesione, nei settori agricolo e strutturale. Ciò risulta dall'articolo 1 del presente regolamento, che elenca i dieci paesi interessati.

11.3 Cipro, come stabilito nelle conclusioni del Consiglio europeo di Lussemburgo (par. 22), beneficia di una specifica strategia di preadesione, che corrisponde alla sua attuale situazione economica.

11.4 In vista dei futuri progressi verso una soluzione politica del problema di Cipro, attualmente perseguita sotto l'egida delle Nazioni Unite, e tenuto conto della situazione economica che allora caratterizzerà l'isola, può divenire opportuno, man mano che i negoziati di adesione avanzano sulla base delle conclusioni del Consiglio europeo di Lussemburgo (par. 28), includere Cipro nell'elenco dei paesi beneficiari.

11.5 Per molti dei paesi candidati, *l'agricoltura* è ancora una fonte preponderante di occupazione. In generale, il processo istituzionale di privatizzazione e trasformazione del settore agricolo non è ancora completato e le strutture agrarie continueranno ad evolversi. L'aiuto comunitario preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale deve essere fissato tenendo conto della particolare esigenza di adeguamento ad un "acquis" comunitario che in questo settore è assai complesso.

11.6 Il quadro giuridico per gli aiuti comunitari preadesione è costituito da un *regolamento orizzontale di coordinamento*. Il

---

<sup>2</sup> cfr. parte seconda "La sfida dell'ampliamento", capitolo III "Una strategia per l'ampliamento", punto 2 "Rafforzare la strategia di adesione" et capitolo IV "Cipro".

regolamento concernente misure preadesione relative all'agricoltura e allo sviluppo rurale è stato elaborato conformemente a tale quadro giuridico orizzontale. L'articolo 235 del trattato costituisce la base giuridica di queste indispensabili misure comunitarie.

11.7 Le *misure preadesione*, che si concentrano sulle esigenze prioritarie nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, riguardano in particolare il miglioramento dell'efficienza delle aziende agricole (comprese le associazioni di produttori), la trasformazione e la distribuzione, la promozione di prodotti di qualità, il controllo veterinario e fitosanitario, il miglioramento dei suoli, la ricomposizione fondiaria e la registrazione catastale, la gestione delle risorse idriche, la formazione professionale, la diversificazione delle attività economiche nelle zone rurali, le misure forestali ed agro-ambientali, il miglioramento delle infrastrutture e dei piccoli centri rurali, compresa la salvaguardia del patrimonio rurale, nonché l'assistenza tecnica. All'elenco possono aggiungersi altre eventuali esigenze prioritarie.

11.8 Il sostegno comunitario prenderà la forma di *programmi pluriennali* conformi alle linee direttrici e ai principi dei programmi operativi previsti dalla politica strutturale dell'UE, in particolare i principi di complementarità, partenariato, addizionalità, programmazione, sorveglianza e valutazione. Dev'essere garantita la compatibilità con i partenariati di adesione e con i programmi nazionali per l'applicazione dell' "acquis".

11.9 Agenda 2000 propone di stanziare per la sezione "Garanzia" del FEAOG un importo annuo di 500 milioni di ecu a prezzi costanti 1997, da assegnarsi ai paesi candidati in base a criteri obiettivi. All'atto dell'adesione all'UE, il paese in questione decade dal beneficio di cui fruire ai sensi del regolamento preadesione.